

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1343

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'IPPOLITO, LUZZATTO, AMODEI, AVOLIO, BIAGINI,  
BOIARDI, BOLDRINI, CACCIATORE, CARRARA SUTOUR,  
D'AURIA, FASOLI, GATTO, LAMI, LATTANZI, MALAGU-  
GINI, PISCITELLO, POCHETTI, SPAGNOLI, TAGLIAFERRI,  
VENTUROLI, ZUCCHINI**

*Presentata il 18 aprile 1969*

### Annullamento di provvedimenti adottati per fatti politici o sindacali nei confronti di pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sullo scorcio della decorsa legislatura il Parlamento ha approvato il provvedimento recepito nella legge 18 marzo 1968, n. 250, concernente il condono di sanzioni disciplinari.

Il primitivo disegno di legge, riguardante la materia, era stato concepito dal Governo in relazione alla concessione di amnistia ed indulto cui aveva provveduto la legge 23 gennaio 1963, n. 2.

L'inadeguatezza dei contenuti di detto disegno di legge, portò ad una lunga e tenace battaglia parlamentare che valse a realizzare alcuni apprezzabili miglioramenti.

Nonostante ciò la richiamata legge n. 250 del 1968 ha lasciato insoluti importanti problemi, primo fra tutti quello dei licenziamenti causati da motivi politici o sindacali.

Le lotte sindacali e politiche condotte dai lavoratori nel regolare esercizio di diritti costituzionali, in trascorsi periodi della società nazionale, portarono amministrazioni dello

Stato e particolarmente quella della difesa a repressioni inflitte in parte con sanzioni disciplinari, ma in parte con altre forme non meno gravi nei loro effetti.

All'epoca in cui si verificarono quegli atti, il rapporto di lavoro degli operai statali era disciplinato dallo stato giuridico fascista del 1924, caratterizzato dall'antigiuridico e comunque antidemocratico contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile a giudizio sindacabile dell'amministrazione.

Questa abusò di tale odioso strumento e quindi, senza alcuna motivazione formale — ma con la semplice comunicazione del rifiuto a rinnovare il contratto di lavoro che per i più durava ininterrottamente da decine di anni — furono in tronco privati del posto di lavoro e con esso dell'unica fonte di sostentamento, alcune migliaia di meritevolissimi operai, tutti dirigenti sindacali o militanti in individuati partiti politici che nulla avevano commesso che potesse giustificare gli atti a

loro danno compiuti, ma nei cui confronti si volle inferire sol perché avevano legittimamente lottato in difesa della democrazia e dei diritti sindacali.

Intervenuta poi la legge 27 febbraio 1955, n. 53 — che concedeva particolari provvidenze economiche al personale statale che si dimettesse volontariamente dal servizio — l'amministrazione impose agli operai considerati sgraditi, la presentazione della domanda di dimissioni, pena, in caso diverso, il licenziamento mediante la sopra accennata formula del non rinnovo del contratto di lavoro.

Posti, in tal modo, nell'alternativa di essere licenziati d'autorità con la conseguenza di fruire della limitatissima indennità relativa, centinaia di operai si videro costretti a dimettersi « volontariamente » per non perdere la più congrua indennità prevista dalla citata legge n. 53.

Nei riguardi di impiegati, si ricorse a trasferimenti in sedi disagiate ed insane, in alcuni casi anche più volte e nel corso dello stesso anno, senza alcuna considerazione delle situazioni familiari, economiche e di salute, tanto da costringerli a presentare domanda di dimissioni.

Con tali atti l'amministrazione causò situazioni economico-familiari d'inenarrabile gravità, aggravate dalla interferenza esercitata nei confronti d'imprenditori privati, per impedire l'assunzione di quei lavoratori presso di essi. Gravità di situazioni ulteriormente appesantite dalla scarsissima capacità di assorbimento di manodopera largamente diffusa in tutto il territorio nazionale.

Il rimedio che si conviene, sia pure così tardivamente, non può essere che quello di riammettere questi lavoratori a quel posto di lavoro che in modi tanto arbitrari è stato loro tolto.

È appunto in tal senso che si vuol provvedere con l'articolo 1 della proposta di legge.

In esso articolo è prevista anche l'ammissione a riscatto, ai fini della pensione, del servizio non di ruolo e del periodo di forzatamente mancata prestazione d'opera, nonché l'ammissione a riscatto dei medesimi periodi ai fini del trattamento di previdenza dell'ENPAS, così come la legge n. 1368 del 1965 richiamata nell'articolo, prevede per il personale in servizio.

Nell'intento di offrire ai più anziani ed a coloro che per motivi vari non intenderanno avvalersi della riammissione in servizio, un rimedio, per quanto parziale, del danno subito, l'articolo 2 della proposta prevede il diritto alla liquidazione di quella pensione di cui avrebbero fruito se non fossero stati licenziati.

Tale norma ha un cospicuo precedente.

In favore degli operai licenziati dal governo fascista nel 1923, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, prevede analoga riparazione.

L'articolo 3 della proposta estende il diritto della pensione, in tal caso di reversibilità, ai congiunti (come tali aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni) dei lavoratori deceduti.

L'articolo 4 stabilisce infine che nessuna competenza arretrata vada corrisposta ai beneficiari del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, licenziati per motivi di carattere sindacale o politico, ivi compresi quelli cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o perché posti nella condizione di aver dovuto presentare domanda di dimissioni, sono riammessi in servizio, con la ricostruzione della posizione giuridica ed economica, ove occorra anche in soprannumero.

su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altra amministrazione dello Stato, purché alla data di presentazione della domanda non abbiano superato 60 anni d'età.

Il servizio non di ruolo comunque precedentemente prestato presso le amministrazioni dello Stato ed il periodo intercorso dalla data della cessazione dal servizio sino a quella della riammissione, sono ammessi a riscatto in tutto od in parte a domanda degli interessati da presentarsi nei termini stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, verso il pagamento del contributo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e con le modalità dell'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ragguagliato all'aliquota dell'80 per cento della paga o dello stipendio fruiti al momento della presentazione della domanda e dietro restituzione all'erario delle somme liquidate a titolo d'indennità di licenziamento, relative a quella parte di servizio non di ruolo che si riscatta, da versarsi in dieci anni con trattenute mensili sulla paga, sullo stipendio o sulla sopravvenuta pensione.

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368, anche per il periodo di mancata prestazione di lavoro, previsto nel comma precedente.

#### ART. 2.

I dipendenti di cui al precedente articolo 1, che non presentino domanda per la riammissione in servizio o che abbiano superato 60 anni di età, hanno diritto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione del trattamento di quiescenza statale, previa ricostruzione della posizione giuridica, anche agli effetti economici, esclusa la corresponsione, a qualsiasi titolo, di competenze pregresse, e con il computo del periodo di servizio non di ruolo già prestato e del periodo intercorso dalla data della cessazione dal servizio, sino al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento a riposo dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I ratei mensili della pensione liquidata ai sensi del comma precedente sono soggetti al-

la trattenuta del contributo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per un numero di mesi pari a quello dei periodi computati a norma del precedente comma. Il predetto contributo è raggugliato all'aliquota dell'80 per cento della paga o dello stipendio ricostruiti ai sensi del comma precedente.

ART. 3.

Agli aventi diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti, del congiunto trovatosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, spetta, a domanda da presentarsi nei termini di cui all'articolo 2, la pensione di reversibilità raggugliata alla pensione che sarebbe spettata al congiunto al momento del decesso in base alla ricostruzione della sua posizione giuridica ed economica ed al computo del periodo di servizio non di ruolo e del periodo intercorso dalla data della cessazione dal servizio fino al giorno della morte. Se in quel giorno erano stati superati i limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sino al compimento di tali limiti.

I ratei mensili di detta pensione di reversibilità sono soggetti alla trattenuta prevista dal comma secondo dell'articolo 2, nella stessa misura e per lo stesso tempo ivi stabiliti.

ART. 4.

Gli effetti economici dell'applicazione della presente legge decorrono dalla data della entrata in vigore della legge medesima.

I periodi di mancata prestazione d'opera, conseguente alle sanzioni previste nell'articolo 4 sono considerati come servizio attivo ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti previsti per la spesa del personale negli stadi di previsione dei singoli ministeri.